

OMESSI VERSAMENTI/ Così si è espressa la Corte di cassazione in una recente sentenza

Ai fini Iva conta l'effettiva sede

Solo poi si fa riferimento al luogo dove è accertato il reato

DI MARCO PAULETTI

In tema di competenza del reato di omesso versamento IVA, si fa riferimento al criterio della sede effettiva e, qualora tale determinazione non fosse possibile, dovrà farsi riferimento al luogo dell'accertamento del fatto di reato.

In questo modo si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza n. 40559 del 4 novembre 2024.

La vicenda traeva origine dall'ordinanza con la quale il Tribunale di Milano rimetteva alla Corte di cassazione la questione pregiudiziale concernente l'incompetenza per territorio, a favore del Tribunale di Roma, nell'ambito di un procedimento a carico di un soggetto imputato per il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 per non aver versato l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2019, entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto del periodo di imposta successivo.

Stando alla difesa, il momento consumativo del reato doveva essere individuato nel momento in cui la società aveva sede a Roma. Il luogo di consumazione dei reati tributari di tipo omissivo, infatti, deve essere individuato nel luogo nel quale si sarebbe dovuta compiere l'azione doverosa, ovvero il versamento al fisco dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale. Tale sede, stando alla difesa, doveva coincidere con Roma, all'epoca dei fatti sede operativa della società.

Inoltre, il criterio sussidiario dovrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui vi sia un'imperscrutabile oggettiva di determinazione del luogo di consumazione del reato: questo, coinciderebbe con quello in cui l'azione

doverosa poteva e doveva essere posta in essere, ossia, nel caso di specie, il luogo in cui aveva sede la società.

Il Tribunale di Milano ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione, così come previsto dall'art. 24 bis c.p.p. introdotto con la Riforma Cartabia.

Il P.M., tuttavia, sottolineava che, nel momento in cui era stata presentata la dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2019, la società aveva sede a Milano, che dunque doveva essere il locus commissi delicti.

Il Giudice di merito ha ritenuto competente il giudice del luogo in cui è avvenuto l'accertamento che, nel caso di specie, sarebbe proprio il Tribunale di Milano, luogo in cui ha sede l'Agenzia delle Entrate che ha proceduto all'accertamento.

L'art. 18 d.lgs. 74/2000 detta le regole suppletive per la determinazione della competenza per territorio dei reati tributari. Relativamente al delitto di omesso versamento IVA, invece, si deve fare riferimento al criterio previsto dall'art. 8 c.p.p. e, dunque, sarebbe competente il giudice del luogo in cui il reato si è consumato. Qualora non fosse determinabile, si farà riferimento al giudice del luogo in cui è avvenuto l'accertamento del reato.

Il reato in questione si consuma nel momento in cui scade il termine per il pagamento: per questo motivo il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si sarebbe dovuta compiere l'azione doverosa, ossia il versamento all'Erario.

La Suprema Corte ha rilevato come siano emersi due orientamenti di legittimità. Secondo il primo, si deve fare riferimento al luogo ove si trova la sede dell'azienda, coerentemente

con il principio di effettività, potendosi ricorrere al criterio suppletivo (art. 18) solamente qualora non sia possibile determinare il luogo di consumazione del reato.

Secondo l'altro orientamento, invece, essendo impossibile individuare con certezza il luogo di consumazione, si deve applicare il criterio suppletivo, poiché il versamento del tributo può avvenire presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale.

La Corte di legittimità, dunque, aderendo al primo orientamento, ha affermato che si debba fare riferimento al luogo dell'accertamento del reato, coerentemente con l'art. 18 del d.lgs. n. 74/2000, criterio prevalente rispetto all'art. 9 c.p.p.

In applicazione di tale principio, risulterebbe che, nel caso di specie, la società, con sede in Milano all'epoca della presentazione della dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2019, ha poi spostato la sede a Roma, contestualmente all'assunzione della legale rappresentanza della società da parte dell'imputato. In conclusione, la Suprema Corte ha confermato la competenza del Tribunale meneghino, affermando che si deve applicare la regola sussidiaria di cui all'art. 18 d.lgs. 74/2000, non essendo possibile individuare diversamente il luogo di commissione del reato sulla base dei principi indicati dal codice di rito.

— © Riproduzione riservata — ■

